

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 540

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei senatori RIZ, RUBNER e FERRARI Karl

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 AGOSTO 1992

Modifica dell'articolo 8, n. 1, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge tende ad uniformare nell'ambito dello Stato il sistema istituzionale vigente nelle Regioni a statuto speciale (comprese le province autonome di Trento e di Bolzano).

In materia di ordinamento degli enti locali, infatti, l'articolo 14 dello statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, attribuisce alla Regione stessa una potestà legislativa esclusiva. La stessa potestà è stata prevista ed approvata nella precedente legislatura in prima deliberazione dalla Camera dei deputati, a

favore delle regioni Sardegna e Valle d'Aosta ed è prevedibile che anche in questa legislatura si perverrà alla stessa conclusione.

Non è chi non veda, quindi, la necessità di assegnare a tutte le Regioni a statuto speciale questa attribuzione primaria, tenendo conto anche del fatto che la riforma del settore si inserisce in un orientamento legislativo ben preciso che ormai da tempo segue la via della valorizzazione delle autonomie locali e del maggior decentramento.

Per queste ragioni i proponenti auspicano la sollecita approvazione di questo disegno di legge costituzionale.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. All'articolo 8, n. 1, del testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;».